

REGOLAMENTO (CE) N. 1078/97 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1997

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/96⁽⁴⁾;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 15 000 tonnellate di granturco verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 932/97⁽⁶⁾, che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applica-

bile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

(3) GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

(4) GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.

(5) GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

(6) GU n. L 135 del 27. 5. 1997, pag. 2.